



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)
Sede operativa: Piazza della Repubblica - 25040 Berzo Demo (BS)
Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

DELIBERAZIONE N° 5 del 30/04/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di Aprile alle ore 19:00, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in Piazza della Repubblica a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI		PETROBONI ANTONIO SEVERINO		SI
PEDRALI ANDREA BORTOLO	SI		BAZZANA MASSIMILIANO	SI	
BRESADOLA SIMONE	SI		MATTI SALVATORE		SI
MORGANI SERENA	SI		BOLDINI MATTEO		SI
PELUCETTI MATTIA	SI		BERNARDI LOREDANA	SI	
MANGANONI GIULIETTA FRANCESCA	SI		COMINELLI CLAUDIO	SI	
BONOMELLI ELENA		SI	BRESSANELLI GIOVANNI LUIGI	SI	
PEDRETTI MONICA		SI			

PRESENTI: 10 ASSENTI: 5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Dott. Matteo Tonsi, Segretario dell'Unione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovan Battista Bernardi, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI): DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno, dando atto che - quale diretto effetto delle innovate modalità di erogazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, passato al c.d. "modello standard" ovvero equivalente in modalità e termini per l'intero territorio della Vallecamonica - le tariffe differenziate del servizio sono state rideterminate con leggere variazioni, talune in aumento, altre in riduzione.

Dopo di che,

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente;

Atteso che:

- con Delibera dell'Assemblea dell'Unione n.3 del 12.03.2021, si disponeva il conferimento da parte dei Comuni membri dell'Unione della gestione in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di accertamento, gestione e riscossione delle imposte sugli immobili (IMU e TASI) e della TARI;
- la gestione associata mira a conseguire un sistema tributario locale caratterizzato dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo ed all'espletamento dell'attività di controllo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi in termini di risorse impiegate;

Premesso che:

- il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15 prevede, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno e, nell'ipotesi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva, che il termine per l'approvazione degli stessi coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate:

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;
- la Delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026 - 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

Preso atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Richiamate:

- la Deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha stabilito, a partire dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR₁, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR₂, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025 che ha stabilito come, a far data dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompresa, altresì, una nuova componente perequativa unitaria, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025, determinata come segue:
 - €/utenza 6,00 per la componente denominata UR₃ a copertura del bonus sociale per i rifiuti riconosciuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

Preso atto che con propria precedente Deliberazione n.4 del 30.04.2026 veniva disposta l'approvazione del “Piano Economico Finanziario (PEF)” del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026 - 2029 e relativi allegati, quale necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti al fine di garantire la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, nonché delle disposizioni regolatorie vigenti;

Tenuto conto del Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n.233 del 17.10.2025 che fissa, per l'anno 2026, nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti della summenzionata Deliberazione di Assemblea n.4 del 30.04.2026, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2026 è pari ad € 955.453,00, come di seguito dettagliatamente rappresentato:

COMUNE	COSTO
BERZO DEMO	€ 233.010,00
CEDEGOLO	€ 178.495,00
CEVO	€ 137.476,00
SAVIORE DELL'ADAMELLO	€ 179.386,00
SELLERO	€ 227.086,00

Tenuto conto che, al fine di contenere le tariffe per l'anno 2026, in sede di predisposizione delle stesse si è provveduto ad inserire nel Piano Economico Finanziario la somma di € 57.318,00 corrispondente agli atti di accertamento riscossi nell'anno 2024, vincolati in anticipo e applicati al bilancio 2026, importo che contribuisce alla riduzione del valore complessivo dei costi da coprire mediante tariffa per ciascun Ente;

Rammentato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto dal Dipartimento;

Dato atto che:

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- l'art. 1, comma 682 della L. n. 147 del 27/12/2013 stabilisce che l'Ente locale con proprio regolamento stabilisca i criteri di determinazione delle tariffe;
- ai fini di una determinazione più razionale delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i valori delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, contenuti nei documenti allegati alla presente deliberazione, e ritenutoli meritevoli di approvazione in quanto attinenti ai fini ed alle volontà dell'Amministrazione;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di determinare ed approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nei documenti acclusi al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei pareri formulati del competente Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.9, astenuto n.1 (Consigliere Bressanelli Giovanni Luigi) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di determinare ed approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nei documenti acclusi al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) così come modificato dall'articolo 15 bis DL n.34/2019;
4. **di dare atto che** l'importo del Tributo Provinciale per la Tutela e la Protezione Ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con il presente provvedimento, è determinato nella misura del 5%, come stabilito dal decreto del Presidente della Provincia di Brescia n.233 del 17.10.2025;
5. **di dare atto, altresì**, che, come previsto dalle deliberazioni ARERA citate in premessa, anche se non rientranti nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, risultano comunque dovute, in aggiunta alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative:
 - UR₁ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR₂ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR₃ per la copertura del bonus sociale rifiuti degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, pari ad € 6,00 per utenza per anno;
6. **di dare atto** dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
8. **di demandare** all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
9. **di provvedere** alla trasmissione della presente Deliberazione, per gli adempimenti conseguenti, agli uffici competenti dell'Unione ed ai propri Comuni membri.

Infine l'Assemblea dell'Unione, Con voti favorevoli n.9, astenuto n.1 (Consigliere Bressanelli Giovanni Luigi) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione
F.to Giovan Battista Bernardi

Il Segretario dell'Unione
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICO

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2026 al 19/05/2026 .

Li, 04/05/2026

Il Segretario dell'Unione
F.to Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la suesesa deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

– è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Li, 30/04/2026

Il Segretario dell'Unione
F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 04/05/2026

Segretario dell'Unione
Dott. Matteo Tonsi